

CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE E L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE- EMERGENZA COVID 19

TRA

L'Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone Codice fiscale 02440100036, nella persona del Segretario Comunale che interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa

E

L'Esercizio commerciale _____ con sede
in _____ Via _____

P.IVA _____ nella persona di _____
che interviene nel presente atto in qualità di _____

in esecuzione dell'Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con il quale vengono assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e della deliberazione di Giunta dell'Unione n. _____ del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.

ART.2 MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 25,00 (VENTICINQUE) sono rilasciati dall'Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone. Potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il termine perentorio del 31.05.2020. Eventuali proroghe saranno comunicate dall'esercente all'Amministrazione.

ART.3 MODALITA'DI RIMBORSO

1. L'esercizio commerciale, con cadenza concordata con l'Unione, emetterà fattura

per il rimborso dei buoni-spesa ricevuti dai beneficiari. I buoni spesa in originale dovranno essere riconsegnati al Comune firmati dal beneficiario, corredati da relativo scontrino non fiscale in chiaro o comunque elenco dei beni acquistati.

Non saranno rimborsati buoni spesa carenti di scontrino e di firma del beneficiario, o usufruiti oltre il termine indicato.

L'Ufficio provvederà alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse dagli esercizi commerciali entro i termini di legge e previa verifica effettuata dall'Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell'esercizio commerciale.

ART.4 CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

L'esercizio commerciale si impegna a fornire al Comune il listino prezzi vigente alla data del 01.04.2020 e si impegna, altresì, a non aumentare i prezzi dei generi alimentari e prodotti di prima necessità per un periodo di 5 settimane, salvo cause di forza maggiore

ART.5 BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari (intendendosi per tali prodotti di prima necessità)
2. prodotti per la pulizia della casa
3. prodotti per l'igiene personale

Il buono spesa non comprende:

1. alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
2. alimenti e prodotti per gli animali;
3. arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
4. materiale di cancelleria

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART.6 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31.05.2020, salvo successive proroghe.

ART.7 TUTELA DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.

ART.8 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART.9 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Verbania, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART.10 DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Arizzano, sede dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone.

ART.11 SPESE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.P.R.131/1986.

ART.12 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle Linee Guida adottate con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ e dalle norme vigenti.

Letto, confermato, sottoscritto

Arizzano lì, _____

Unione Montana dei Comuni di
Arizzano e Vignone

L'Esercizio Commerciale

